

COMUNE DI PIRAINO

(Provincia di Messina)



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Provvedimento sindacale n. 21 del 30/04/2015
e Delibera di G.M. n. 78 del 09/06/2015

N. 219 Del Reg. ANNO 2017

Li 10 APR 2017

AREA: AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

N. 90 Area/ A.G.

Li 30-3-2017

OGGETTO: D.I.n. 14/2010 - 2811/09 del reg.gen. del innanzi al Giudice del Tribunale di Patti-sezione lavoro. Iscritto al n. 992/2010 R.G. Sentenza n. 1385 del 9.7.2014. Affidamento incarico di patrocinio legale nel giudizio di appello proposto dalla controparte avverso tale sentenza. Determina a contrarre e assunzione impegno spesa. CIG. **ZA51E050F0**.

PUBBLICATA all'Albo Pretorio online il 11 APR 2017 per giorni 15 consecutivi

L'anno duemilaDiciassette il Dieci del mese di Aprile

OGGETTO: D.I.n. 14/2010 - 2811/09 del reg.gen. del innanzi al Giudice del Tribunale di Patti- sezione lavoro. Iscritto al n. 992/2010 R.G. Sentenza n. 1385 del 9.7.2014. Affidamento incarico di patrocinio legale nel giudizio di appello proposto dalla controparte avverso tale sentenza. Determina a contrarre e assunzione impegno spesa. CIG. **ZA51E050F0**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto che: con ricorso per D.I. proposto innanzi al Tribunale civile di Patti - sezione lavoro- il Sig. Caruso Domenico, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Pruiti, chiedeva di ottenere il pagamento da parte di questo Comune della somma di € 12.308,06 con gli interessi legali dal dovuto al soddisfo, oltre le spese ed onorari del procedimento;

in accoglimento del superiore ricorso il giudice del Tribunale di Patti- sezione lavoro, emetteva decreto di ingiunzione n.14/2010 nei confronti del Comune di Piraino in persona del sindaco p.t. con l'avvertimento di pagare entro 40 giorni dalla notifica in favore del ricorrente Sig. Caruso Domenico la somma di € 12.308,06 oltre gli ulteriori interessi legali e previa rivalutazione nei limiti del principio dell'indebitamento, dal dovuto al soddisfo oltre le spese del procedimento che liquidava in complessivi € 500,00 oltre spese generali di studio, IVA e CPA come per legge;

che il Comune di Piraino si costituiva in giudizio per opporre il predetto D.I. conferendo incarico legale all'avvocato Lucio Nicolò Fonti Castelbonesi, con studio legale in Castell'Umberto, Via Adua, n.3 per la difesa delle ragioni dell'ente;

che il Tribunale di Patti con sentenza n.1385 del 9 luglio 2014 ha accolto le ragioni di questo Comune revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'opposto al pagamento delle spese processuali;

che con nota del 14 febbraio 2017 registrata al protocollo generale del Comune il 15.2.2017 al n. 2387 l'avvocato Fonti Caltabonesi ha comunicato che il Sig. Caruso Domenico ha proposto atto di citazione di appello avverso la sentenza n. 1385 /2014 del Tribunale di Patti, e l'udienza in Corte di Appello di Messina è stata fissata per il giorno 20 giugno 2017;

che con delibera della Giunta Municipale n. 60 del 21.3.2017 il Sindaco è stato autorizzato a costituirsi in giudizio nell'atto di citazione in appello presentato dal sig. Caruso Domenico avverso la sentenza n. 1385 /2014 del Tribunale di Patti, all'udienza in Corte di Appello di Messina fissata per il giorno 20 giugno 2017;

che con la suddetta delibera sono stati conferiti al responsabile dell'area amministrativa gli opportuni indirizzi finalizzati all'affidamento del patrocinio legale e della difesa di questo Ente, nell'ambito di detto procedimento nei termini di cui all'apposito schema di disciplinare approvato con delibera di G.M. n. 217 del 23.11.2016, all'avvocato Lucio Fonti Castelbonesi con studio legale in Castell'Umberto via Adua 3, sia perchè lo stesso ha piena conoscenza del contenzioso in quanto ha curato il primo grado di giudizio a tutela del Comune e quindi non necessita di acquisire di nuovo tutta la documentazione e studiarla ex novo, sia per motivi di continuità con la linea di difesa dell'ente;

che sono state assegnate al detto responsabile le risorse economiche di € 4.094,59 di cui € 2.806,20 per compensi ed € 1.288,39 per le spese generali, cassa avvocati e IVA; Richiamato l'avviso per la costituzione dell'albo comunale per l'affidamento dei servizi di patrocinio legale approvato con delibera di giunta n. 217 del 23.11.2016, che prevede l'ipotesi che *"l'Amministrazione Comunale può impartire atto di indirizzo per l'affidamento di incarico professionale a soggetto non incluso nell'elenco nei casi in cui ciò sia ritenuto necessario, in funzione della specifica e particolarità della controversia, per la particolare professionalità richiesta in ragione del foro competente, o in ragione del prestigio e competenza riconosciuti al professionista incaricato o comunque, per ragioni tecnico operative da rappresentarsi nell'atto di incarico"*;

Atteso che l'avvocato Fonti Castelbonesi già a conoscenza della problematica avendo fin qui rappresentato la difesa di questo Ente nel precedente giudizio di primo grado, interpellato, si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico di difesa anche nel giudizio di appello;

Ritenuto pertanto dovere provvedere alla nomina, e all'impegno della spesa di € 4.094,59 di cui € 2.806,20 per compensi ed € 1.288,39 per le spese generali, cassa avvocati e IVA;

Acquisito pertanto il Codice CIG della procedura che è **ZA51E050F0**

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'area finanziaria per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Verificato in adempimento al Regolamento per la disciplina del controllo interno di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 del D.lgs 267/2000 approvato con delibera C.C. n. 19 del 12.4.2013, quanto segue:

- la regolarità istruttoria eseguita dall'ufficio;
- il rispetto della tempistica
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi statuto e regolamenti;

Visto il co.2 dell'art.163 del D.Leg.vo 267/2000;

D E T E R M I N A

1) Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti e in esecuzione di quanto determinato con la delibera di G.M. n. 60 del 21.3.2017 di nominare, nel giudizio di appello presentato dal sig. Caruso Domenico avverso la sentenza n. 1385 /2014 del Tribunale di Patti, all'udienza in Corte di Appello di Messina fissata per il giorno 20 giugno 2017, l'avvocato Lucio Fonti Castelbonesi con studio legale in Castell'Umberto via Adua 3, C.F. : LNC 68A01 C051 B- P.I. 02625140831;

2) Di dare atto che l'incarico è regolamentato dall'allegato schema di disciplinare che si approva unitamente alla presente;

3) Di dare atto che la spesa complessiva da impegnare per tale incarico è pari ad € 4.094,59 di cui € 2.806,20 per compensi ed € 1.288,39 per le spese generali, cassa avvocati e IVA, con imputazione al CODICE 01.02-1.03.02.99.002, CAP. 138, nel seguente modo:

- € 2.047,29 IMP. 78/2017

- € 2.047,30 IMP. 78/2018

4) Di corrispondere un acconto di € 1.000,00, CPA e IVA (se dovuta) compresa, che sarà computato all'atto della definitiva liquidazione alla definizione del giudizio;

6) di attribuire al seguente servizio il numero identificativo di gara **ZA51E050F0**;

7) richiedere, ai sensi del 4° comma, dell'articolo 151 del D.legvo 267/2000, al responsabile dell'area economico finanziaria l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa sopra descritta.

8) Dare atto che la superiore spesa rientra nei limiti di cui al co.2 dell'art. 163 del D.Leg.vo 267/2000, e, pertanto, ritenuta necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito Internet dell'Ente alla sezione " Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello " Provvedimenti" e di secondo livello " provvedimenti Dirigenziali" " denominazione del singolo obbligo: " determina affidamento incarico legale".

Il Responsabile dell'Istruttoria

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Concetta -

Il Responsabile dell'Area

Il Responsabile Area Amm.va

Dott.ssa Giuseppina Zeus

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Vista la determina che precede

ATTESTA


LA REGOLARITA' CONTABILE IN ORDINE ALLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART.55, COMMA 5, DELLA LEGGE 8.6.1990, N. 142 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, CON IMPUTAZIONE DELLA COMPLESSIVA SPESA DI € 4.094,59 al CODICE 01.02-1.03.02.99.002, CAP. 138, nel seguente modo:

- € 2.047,29 IMP. 78/2017
- € 2.047,30 IMP. 78/2018

Piraino, li _____

Il RESPONSABILE
Rag. Carmelo ZEUS





COMUNE DI PIRAINO

(Provincia di Messina)



DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PATTO SUI COMPENSI E/O DI QUOTA LITE PER INCARICO LEGALE

L'anno duemila____, il giorno ____ del mese di _____, nella Casa comunale, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

Il Comune di Piraino (di seguito: Comune), con sede in Piraino, Via D. Alighieri, 98060 Piraino C.F. 86000450832, in persona di ZEUS Giuseppina il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Piraino, che rappresenta nella Sua qualità di Responsabile dell' Area Amministrativa AG, attribuita dal Sindaco con decreto n. 21 del 30.4.2015 e delibera di G.M. n. 78 del 9.6.2015;

E

L'Avv. Lucio Nicolò Fonti Castelbonesi, del Foro di Patti, di seguito: legale, con studio in Castell'Umberto (ME), alla via Adua n.3, C.F. LNC 68A01 C051 B- P.IVA02625140831, con polizza RC professionale n. _____, stipulata con _____;

PREMESSO:

- Che il Comune di Piraino deve resistere nel giudizio di appello proposto dal sig. Caruso Domenico avverso la sentenza n. 1385 /2014 del Tribunale di Patti, all'udienza in Corte di Appello di Messina fissata per il giorno 20 giugno 2017;
- Che con atto di Giunta Municipale n. 60/21.3.2017 è stato deliberato la costituzione in giudizio nell'atto di citazione in appello presentato dal sig. Caruso Domenico avverso la sentenza n. 1385 /2014 del Tribunale di Patti, all'udienza in Corte di Appello di Messina fissata per il giorno 20 giugno 2017;
- Che con determina del Responsabile del Settore Competente si procedeva alla individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico della difesa ed al contempo all'approvazione dello schema del presente disciplinare ed impegnata la relativa e preventiva spesa;

Visto il D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1) L'incarico ha per oggetto: Costituzione in giudizio nell'atto di citazione in appello presentato dal sig. Caruso Domenico avverso la sentenza n. 1385 /2014 del Tribunale di Patti, all'udienza in Corte di Appello di Messina fissata per il giorno 20 giugno 2017.

L'incarico comprende anche l'eventuale recupero coattivo delle somme assegnate, a favore del Comune, dal Giudice adito, comprensive delle spese giudiziali e dell'eventuale proposizione e redazione di atto transattivo.



COMUNE DI PIRAINO

(Provincia di Messina)



2) Il compenso da corrispondere al legale incaricato per tutta l'attività difensiva è stato determinato in € 2.806,20, oltre CPA, spese generali e IVA se dovuta, comunque non superiore ai valori minimi previsti dall'ultimo D.M.;

Tale importo è comprensivo di ogni voce di onorario, diritti e spese, di avvocato e procuratore, di vacanze, indennità di trasferta, diritti di collazione, scritturazione, ecc. tenuto conto della natura e tipologia di giudizio;

L'importo massimo sopra determinato costituisce il limite di spesa per l'Ente, in ogni caso il legale è tenuto a produrre la parcella riportante le attività effettivamente prestate. Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA, a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte.

Resta inteso che la superiore somma sarà in ogni caso corrisposta sulla base dell'attività effettivamente espletata, inoltre, il compenso da corrispondere viene parametrato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) in caso di esito del giudizio totalmente favorevole al Comune e condanna della controparte alle spese di giudizio, sarà corrisposta l'intera somma come sopra pattuita;
- b) in caso di esito del giudizio parzialmente favorevole al Comune e condanna della controparte alle spese di giudizio, gli onorari come sopra pattuiti, saranno corrisposti decurtati del 10%;
- c) in caso di esito del giudizio totalmente favorevole al Comune con spese compensate fra le parti, la somma come sopra pattuita, sarà corrisposta decurtata del 10%;
- d) in caso di soccombenza del Comune con spese di giudizio compensate fra le parti, gli onorari come sopra pattuiti, saranno corrisposti decurtati del 15%;
- e) in caso di soccombenza del Comune con spese di giudizio a totale carico del Comune, gli onorari come sopra pattuiti, saranno corrisposti decurtati del 20%;
- f) In caso di estinzione o abbandono della lite, la somma come sopra pattuita, sarà adeguata alla attività già svolta e gli onorari decurtati del 20%.


3) Il legale si obbliga:

- a) non azionare procedure monetarie in danno del Comune per il pagamento dei compensi professionali spettanti prima che siano trascorsi almeno due anni dalla regolare richiesta di pagamento;

- b) di non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con il Comune, oltre a dichiarare di non averne pregressi;

Per il sostegno delle prime spese del giudizio il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma di **€ 1.000,00** (euro mille) comprensiva di CPA e IVA (se dovuta), (previa produzione di fattura, certificazione attestante la regolarità contributiva della Cassa previdenziale di appartenenza, ed inoltre dichiarazione del conto dedicato all'attività dove verrà accreditata la predetta somma) che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione.

4) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune in ordine all'andamento del giudizio, nonché a trasmettere copia degli atti predisposti, notificati e/o depositati nell'interesse dello stesso, fornendo inoltre, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico



COMUNE DI PIRAINO

(Provincia di Messina)




comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. In caso di sentenza sfavorevole al Comune di Piraino il professionista deve comunicarla tempestivamente, unitamente ad una relazione che indichi peraltro la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione nonché una valutazione sull'economicità dell'eventuale giudizio di impugnazione. Quindi, per tutti i giudizi che si concludono con una sentenza di condanna verrà valutata l'opportunità per una eventuale impugnativa, o eventuale definizione transattiva se ne ricorrono gli estremi.

5) Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della suprema Corte – in quanto trattasi di spese non prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Ente, il legale non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 15 novembre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere. La predetta parcella dovrà contenere il dettaglio analitico delle singole voci, secondo le modalità ed i termini di cui sopra, unitamente dovrà essere inoltrata la relativa fattura, la certificazione attestante la regolarità contributiva della Cassa previdenziale di appartenenza, ed inoltre dichiarazione del conto dedicato all'attività ove saranno accreditate le somme dovute.

6) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale, relazioni di coniugio, né parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

7) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Qualora il legale incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un



COMUNE DI PIRAINO

(Provincia di Messina)



domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

8) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2.

9) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

10) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

11) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

12) Il Comune, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia, come da informativa in calce al presente atto.

13) Il predetto legale si impegna:

1. a rispettare le disposizioni contenute nel codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali ecc., approvato dal Garante per la protezione dei dati personali ed allegato alla deliberazione n. 60 del 6 novembre 2008 e pubblicato sulla GURI n. 275 del 24/11/2008, evitando in particolare situazioni di incompatibilità e/o conflitto che potrebbero derivare dal patrocinio in giudizi di cui questo Comune è controparte;


2. all'osservanza dei codici di comportamento generale di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62, nonché del codice speciale di comportamento di questo Comune, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 3 febbraio 2014, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nonché la previsione della risoluzione di diritto del contratto e/o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi da essi derivanti.

14) Il Legale si obbliga a comunicare al responsabile dell'anticorruzione dell'Ente ogni situazione prevista dalla L. 190/2012, nella quale dovesse venire a trovarsi.

15) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

16) Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti saranno risolte nei modi e nei termini di legge. Il Foro competente è quello di Patti.

17) La presente scrittura privata viene redatta in tre originali e sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.



COMUNE DI PIRAINO

(Provincia di Messina)



Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Piraino

Il Professionista

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4), 5) e 6).

Per il Comune di Piraino

Il Professionista


INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30.6.2003 N. 196

"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. del 30.6.2003, n. 196, il Comune di Sant'Angelo di Brolo, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del legale rappresentante p.t., informa che i dati relativi a codesto professionista ed alle persone fisiche che per esso agiscono, che saranno acquisiti nel corso di eventuali rapporti contrattuali, saranno oggetto di trattamento da parte del Comune stesso mediante elaboratori manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Per trattamento si intende la raccolta, la consultazione, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la selezione, l'aggiornamento, l'estrazione, l'utilizzo, la cancellazione dei dati personali. I dati raccolti presso l'interessato/fornitore o presso altri soggetti che li custodiscono per legge (Pubblici Registri, Ordini Professionali), sono conservati presso la sede legale dell'Ente – in Sant'Angelo di Brolo, Via 1° Settembre, – Sant'Angelo di Brolo (ME) - 98067 per il tempo prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari.

Finalità del trattamento:

- a. completamento dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione di codesto Professionista nell'Albo degli Avvocati per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale del Comune ed alla tenuta dell'Albo stesso;
- b. svolgimento delle eventuali trattative precontrattuali;
- c. gestione del rapporto di fornitura della prestazione (tenuta contabilità, fatturazioni, pagamenti) che ne dovesse seguire;
- d. adempimento degli obblighi normativi connessi al medesimo rapporto contrattuale;
- e. gestione amministrativa e commerciale del rapporto stesso;
- f. tutela dei diritti del Comune nascenti dal contratto.



COMUNE DI PIRAINO

(Provincia di Messina)



I dati saranno aggiornati periodicamente d'ufficio o su iniziativa di codesto Professionista. I dati conferiti e quelli relativi all'esecuzione del rapporto contrattuale potranno essere comunicati ai soggetti di seguito elencati:

- a. Amministrazioni finanziarie ed Enti Pubblici Previdenziali che ne facciano richiesta;
- b. Istituto Bancario incaricato del servizio di Tesoreria per la disposizione dei pagamenti o altri Istituti Bancari secondo quanto richiesto dallo stesso Professionista;
- c. professionisti e consulenti ai fini della tutela dei diritti del Comune nascenti dal contratto.

I dati di codesto Professionista e delle persone fisiche che per esso agiscono hanno natura obbligatoria nella misura in cui essi siano necessari ai fini dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale del Comune e per l'esecuzione degli eventuali contratti di fornitura di prestazioni legali stipulati. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione.

L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, mediante richiesta inviata con lettera raccomandata al Comune di Sant'Angelo di Brolo. Titolare del trattamento è il Comune di Sant'Angelo di Brolo. Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'area interessata. I dati saranno inoltre trattati nell'ambito delle seguenti strutture Aree/Servizi/Staff del Comune dal personale appositamente incaricato dai rispettivi Responsabili.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a. dell'origine dei dati personali;
- b. delle finalità e modalità del trattamento;
- c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché allo scopo della raccolta;
- b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.